

Codice A1813C

D.D. 6 luglio 2023, n. 1855

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 65/2023 relativa a "Interventi di sistemazione idraulica in prossimità dell'abitato lungo il Rio Mollieres (o Frais)" in Comune di Chiomonte. Richiedente: Comune di Chiomonte (TO).



ATTO DD 1855/A1813C/2023

DEL 06/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 65/2023 relativa a “Interventi di sistemazione idraulica in prossimità dell’abitato lungo il Rio Mollieres (o Frais)” in Comune di Chiomonte.
Richiedente: Comune di Chiomonte (TO)

In data 19/05/2023 con nota pervenuta al protocollo regionale num. 21773 del 22/05/2023, il Comune di Chiomonte ha presentato richiesta per il rilascio dell’autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i., per lavori di sistemazione idraulica in prossimità dell’abitato lungo il Rio Muliere (o Frais).

L’intervento di minimizzazione del rischio idrogeologico, prevede la sistemazione di un tratto del Rio Muliere (o Frais) in prossimità dell’omonimo abitato attraverso opere di consolidamento delle sponde e del fondo alveo, protezione del lato strada per evitare cadute nell’alveo e sistemazione del fondo stradale danneggiato.

In particolare gli interventi previsti sono i seguenti:

- Realizzazione di scavi e reinterri: movimentazione terra necessaria alla messa in sicurezza e sistemazione di un tratto di sponda lungo il Rio Muliere (o Frais) nel rispetto delle quote previste e riutilizzo/sistemazione in loco del materiale di scavo e smaltimento di quello in eccesso in discariche autorizzate.
- Realizzazione di una scogliera e rivestimento del fondo alveo con blocchi di cava di lunghezza complessiva pari a circa 75 m.
- Installazione di barriere stradali omologate in legno e corten.
- Asfaltatura della strada adiacente con mantenimento della sagoma stradale esistente.
- Taglio della vegetazione: taglio di alberi interferenti presenti nel tratto di alveo oggetto di intervento con allontanamento e stoccaggio del materiale legnoso.

L’Ente dichiara infine che nel Rio oggetto di intervento non risulta presente fauna ittica.

All’istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo/esecutivo, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Dott. For. Alberto Dotta, in particolare ai fini del rilascio dell’autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Corografie
- Elab. 2 – Planimetria stato attuale
- Elab. 3 – Planimetria stato finale
- Elab. 4 – Profilo longitudinale
- Elab. 5 – Sezioni trasversali stato attuale
- Elab. 6 – Sezioni trasversali stato finale
- Elab. 7 – Planimetria viabilità accesso – Area cantiere
- Elab. A – Relazione tecnica descrittiva
- Elab. B – Computo metrico estimativo
- Elab. I – Relazione geologico tecnica sismica

Il Comune di Chiomonte ha approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 111 del 27/12/2022.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.r. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23 in data 28 luglio 2008;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i., di approvazione del regolamento recante

disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- D.P.C.M. del 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chiomonte ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere e del rivestimento di fondo alveo dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 0,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso. In prossimità della sezione finale dell'opera in oggetto si preveda un approfondimento del piano di appoggio del rivestimento di fondo alveo di almeno 1 m di spessore;
3. i massi costituenti le opere di difesa dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
4. l'estrazione/movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; tali scavi e movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
5. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
6. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica;
8. Dovranno essere rimossi i soli alberi interferenti con le attività necessarie alla sistemazione del tratto lungo il Rio e per la realizzazione della scogliera, quelli che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con

- apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
9. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
 10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni